

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 33 del 2024

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

Tramite il [link](https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/) sottostante potrai scaricare e compilare la cedola per l'abbonamento a "Finanza & Fisco" o il suo rinnovo

(<https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/>)

Gli approfondimenti

L'intreccio tra la "nuova" L. n. 212/2000 e il D.Lgs. n. 546/1992, oramai, risulta granitico. Aspetti di riflessione
di *Alvise Bullo e Elena De Campo*

Per le SS.UU. della Cassazione il nuovo principio di unicità dell'accertamento ex art. 9-bis dello Statuto del contribuente non scalfisce la possibilità dell'autotutela sostitutiva in malam partem

di Enrico Molteni

Corte Suprema di Cassazione:

• Sezioni Unite Civili

Ammissibilità dell'esercizio del potere di autotutela in peius per il contribuente. Legittimata una sostanziale reiterazione (dalle SS.UU. esclusa) della pretesa anche in aumento, salvo che sia intervenuta la decadenza oppure una sentenza passata in giudicato per vizi di carattere sostanziale

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili –

Sentenza n. 30051 del 21 novembre 2024: «AUTOTUTELA

TRIBUTARIA – Presupposti – Vizi solo formali o anche sostanziali dell'atto impositivo – Finalità – Perseguimento dell'interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi legalmente accertati – Esercizio del potere di autotutela – Sostitutiva in malam partem, con adozione di un nuovo atto per una maggiore pretesa in sostituzione di quello annullato – Differenza strutturale e funzionale dall'accertamento integrativo – Deroga al principio di unicità dell'accertamento – Art. 2-quater, del D.L. 30/09/1994, n. 564, conv., con mod., dalla L. 30/11/1994, n. 656, in materia di autotutela dell'Amministrazione finanziaria – D.M. Finanze 11/02/1997, n. 37 – Artt. 43, comma 3, D.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 4, D.P.R. n. 633 del 1972»

Prassi

Agenzia delle Entrate

Operazioni esenti dall'IVA – Prestazioni sanitarie mediche o paramediche

Chirurgia estetica. Le prestazioni dell'anestesista sono sempre esenti da IVA. L'affitto della sala operatoria, l'utilizzo della camera nella fase post intervento e i medicinali scontano invece l'IVA al 10%

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 211 del 28 ottobre 2024: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Operazioni esenti dall'imposta – Prestazioni sanitarie mediche o paramediche – Chirurgia estetica – Aliquote IVA applicabili ai diversi servizi resi nell'ambito della prestazione di chirurgia – Servizi prestati da medici anestesisti resi nell'ambito di interventi di chirurgia estetica – Applicazione dell'esenzione – Ragioni – Trattasi comunque di prestazioni caratterizzate da una finalità terapeutica anche quando l'intervento chirurgico avvenga solo per motivi puramente estetici – Altri servizi – Affitto/messa a disposizione della sala operatoria, nonché la messa a disposizione della camera nella fase post intervento, da parte di una clinica privata non convenzionata – Aliquote IVA applicabili – Del 10 per cento – Farmaci utilizzati in sala operatoria in fase di intervento e fatturati unitamente all'affitto della predetta sala operatoria anch'essi soggetti all'aliquota IVA del 10 per cento – Art. 10, comma 1, nn. 18) e 19) del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Tabella A, Parte Terza, nn. 114) e 120), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

Passaggio dal regime ordinario/semplificato al regime forfetario

Passaggio al regime forfettario "start-up" dal semplificato.
Escluso per il tempo residuo al compimento del quinquennio

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 226 del
22 novembre 2024: «REGIME FORFETARIO – Cambio di regime –
Passaggio dal regime ordinario/semplicato al regime
forfettario – Aliquota agevolata del 5% – Applicabilità
dell'aliquota super agevolata per gli anni residui del primo
quinquennio – Passaggio al regime forfettario adottando
l'aliquota del 5% (forfettario start-up) per il tempo
residuale al compimento del quinquennio – Non applicabilità
-Ragioni – Per l'applicazione del regime agevolato per le
start-up si devono possedere i requisiti fin dall'origine,
ossia all'atto dell'apertura della partita IVA, a nulla
rilevando l'ottenimento degli stessi nell'arco del tempo
residuale al compimento del quinquennio – Art. 1, commi
54-89, della L. 23/12/2014, n. 190 (legge di Stabilità per
il 2015)»

Consiglio Nazionale del Notariato

Riforma delle imposte su successioni e donazioni

Prime note sul D.Lgs. n. 139/2024 –
Trasferimento di aziende e partecipazioni
sociali

Studio n. 100-2024/T del Consiglio Nazionale
del Notariato – Approvato dalla Commissione
Studi Tributarî l'11 ottobre 2024

Legislazione

Start-up e PMI innovative – Legge 28/10/2024, n. 162

Start-up e PMI innovative. Le nuove regole per chi investe in attesa delle modifiche della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 in corso di approvazione. Detrazione fiscale anche in caso di “incapienza”

Le nuove disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle PMI innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti

Il testo della Legge 28 ottobre 2024, n. 162, recante: «Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti», coordinato con le norme richiamate o modificate

Rafforzamento del contenuto conoscitivo del cassetto fiscale

Esito dei controlli “automatici” sulle dichiarazioni. Le nuove funzionalità web di gestione delle comunicazioni di irregolarità

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 19 novembre 2024, prot. n. 419815/2024: «Attuazione delle disposizioni in materia di rafforzamento del contenuto conoscitivo del cassetto fiscale, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1. Disponibilità nell'area riservata delle funzioni di consultazione e gestione delle comunicazioni emesse ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.